



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente, Relatore

nell'adunanza del 20 aprile 2023;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di PIAZZA AL SERCHIO (LU)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'ente in data 5 aprile 2023 (prot. n. 3502) con avviso della facoltà dell'ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 13 aprile 2023;

CONSIDERATO che l'ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopraindicati, non ha inviato alcuna deduzione o documentazione;

UDITO il relatore, Primo ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della predetta verifica, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

- che il medesimo comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi dall'istruttoria potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo, in particolare alla riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. n. 118/2011;

- che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e

contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità della irregolarità contabile non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce l'irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente, nonché sulla base di valutazioni di stock e di trend;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica; tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio in cui esse si presentano. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

- che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sugli enti locali sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice

dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di Piazza al Serchio (LU)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a pronuncia specifica di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.057.972,12 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 881.603,64 euro, a fondo perdite partecipate per 7.912,96 euro e ad altri accantonamenti per 54.432,22 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 80.001,56 euro) e destinata ad investimenti (per 22.920,38 euro), accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 11.101,36 (secondo la riapprovazione operata con delibera C.C. n. 42 del 17 dicembre 2019, adottata a seguito e in ottemperanza agli esiti del controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti 2015 e 2016).

Tuttavia, in sede istruttoria è stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione.

In particolare, è emerso che l'ente non ha correttamente definito la quota dei vincoli derivanti da legge e principi contabili. Nel caso di specie, infatti, a seguito dell'eliminazione di residui passivi, non compensati dall'equivalente eliminazione di residui attivi, l'ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato, per un importo pari a 13.577,18 euro. Considerando tale avanzo, e in assenza di quote derivanti dalla gestione di competenza e di quote di avanzo che residuano dalla gestione precedente (non applicate al bilancio 2017), la quota vincolata derivante da legge e da principi contabili deve essere costituita per un importo di 13.577,18 euro, come sopra indicato.

L'istruttoria svolta ha evidenziato altresì una non corretta determinazione della quota riferita ad "altri vincoli" del risultato di amministrazione. In particolare, l'ente non ha provveduto a riconfermare i maggiori vincoli accertati dalla Sezione in sede di controllo monitoraggio 2015/2016, per un importo pari a 22.920,38 euro. Con la citata delibera C.C. n. 42 del 17 dicembre 2019, adottata a seguito e in ottemperanza agli esiti del suddetto controllo, l'ente aveva provveduto, oltre che alla riapprovazione dei risultati 2015 e 2016, anche alla riapprovazione di quelli dei successivi esercizi 2017 e 2018. In tale sede, però, invece di provvedere

all'apposizione dei suddetti maggiori vincoli, si è limitato ad una diversa allocazione fra componenti vincolate e destinate agli investimenti dei risultati stessi, mantenendo invariata la parte disponibile. I maggiori vincoli accertati, infatti, sono stati allocati nella componente destinata agli investimenti ma, allo stesso tempo, la componente riferita ad "altri vincoli" del risultato di amministrazione è stata ridotta di pari importo (dagli originari 102.921,94 euro è stata ridefinita dall'ente in 80.001,56 euro), neutralizzando pertanto gli effetti della rideterminazione operata dalla Sezione.

Considerato che dall'analisi condotta sul rendiconto 2017, e in particolare sulle componenti complessivamente vincolate del risultato di amministrazione, non sono emersi elementi tali da giustificare la mancata trasposizione degli ulteriori vincoli sopracitati, la quota riferita ad "altri vincoli" del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce per un importo pari a 102.921,94 euro (di cui 29.226,94 euro quale avanzo derivante dalla gestione 2016 non applicato al bilancio 2017, e 73.695,00 euro quale avanzo della gestione di competenza di parte capitale), anziché per 80.001,56 euro, come approvati dall'ente.

Per quanto esposto, la quota complessivamente vincolata deve essere definita in complessivi 116.499,12 euro, anziché in 80.001,56 euro come approvati dall'ente.

Conseguentemente, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 25.396,20 euro, anziché con un avanzo effettivo pari a 11.101,36 euro, con una differenza di 36.497,56 euro (determinata nei termini sopra indicati) rispetto al dato accertato dall'ente.

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (nel caso di specie negativa) risulta di fatto alimentata da risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi, che vengono distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Il controllo monitoraggio a suo tempo effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 (delibera 359/2019/PRSP) aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2016 positivo e pari a 752.892,28 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 22.920,38 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato, una quota pari a 7.376,58 euro era stata qualificata come disavanzo ordinario, e una quota pari a 15.543,80 euro era stata qualificata come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", per il

cui finanziamento è operante il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, articolato in 29 annualità con una rata costante di 7.306,51 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2017 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 17.158,91 euro, e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 8.237,29 euro.

La presenza di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, ancorché in parte conseguente all'applicazione dei principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave, in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria, e richiede l'adozione da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.148.244,48 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 979.571,56 euro, a fondo perdite partecipate per 8.112,96 euro e ad altri accantonamenti per 57.638,02 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 80.001,56 euro) e destinata ad investimenti (per 22.920,38 euro), accertando una quota disponibile pari a 0,00 euro (come da rideterminazione operata con delibera C.C. n. 42 del 17 dicembre 2019 precedentemente citata).

L'istruttoria condotta sul rendiconto 2017 ha, tuttavia, evidenziato una diversa quantificazione del risultato di amministrazione di tale esercizio, che si riflette anche sulla determinazione del risultato 2018, in particolare per quello che concerne la rideterminazione della quota vincolata riferita a vincoli derivanti da legge e da principi contabili e ad "altri vincoli", della quale si deve tenere conto in sede di quantificazione della corrispondente quota del risultato 2018.

Con l'istruttoria condotta sul rendiconto 2018, è stata inoltre rilevata la non corretta quantificazione della quota vincolata riferita a vincoli derivanti da mutui e a vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In particolare, per la quota vincolata derivante da mutui è emerso che l'ente non ha provveduto a vincolare la quota di avanzo derivante dall'eliminazione di residui passivi, non compensati dall'equivalente cancellazione di residui attivi, per un importo pari a 136,01 euro. Conseguentemente, considerando tale avanzo e in assenza di quote derivanti dalla gestione di competenza e di quote di avanzo

che residuano dalla gestione precedente (non applicate al bilancio 2018), la quota vincolata derivante da mutui nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio deve essere costituita per pari importo.

In riferimento poi, alla quota dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è emerso che l'ente non ha provveduto a vincolare la quota di avanzo derivante dalla gestione di competenza di parte capitale per un importo pari a 11.730,58 euro. Pertanto, tenuto conto di tale avanzo, e in assenza di quote derivanti dalla gestione residui e di quote di avanzo delle gestioni precedenti (non applicato al bilancio 2018), la quota dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente al termine dell'esercizio 2018 deve essere determinata in 11.730,58 euro come sopra definiti.

Per quanto riguarda le quote riferite a vincoli derivanti da legge e da principi contabili e ad "altri vincoli", la rideterminazione operata con il controllo sul rendiconto 2017, in assenza di ulteriori rilievi derivanti dall'istruttoria condotta sul rendiconto 2018, comporta il corrispondente incremento delle suddette quote vincolate nel risultato 2018 rispettivamente in 13.577,18 euro e in 102.921,94 euro (anziché in 0,00 euro e in 80.001,56 euro come approvati dall'ente).

Per quanto rappresentato, la quota complessivamente vincolata si ridetermina in 128.365,71 euro, in aumento rispetto all'importo accertato dall'ente, pari a 80.001,56 euro.

Oltre a quanto sopra esposto, è stata rilevata la non corretta determinazione della quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso che l'ente non ha provveduto a vincolare la quota di avanzo derivante dall'eliminazione di residui passivi, non compensati dall'equivalente eliminazione di residui attivi, per un importo pari a 21,17 euro. Ne consegue che, considerando tale avanzo, unitamente alla quota di avanzo che residua dalla gestione precedente (non applicato al bilancio 2018) pari a 22.920,38 euro, la quota destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio deve essere rideterminata in 22.941,55 euro, anziché in 22.920,38 euro come approvati dall'ente.

Per quanto complessivamente rappresentato, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 48.385,32, anziché con una quota disponibile pari a 0,00 euro, con una differenza di pari importo (determinata nei termini sopra indicati) rispetto al dato accertato dall'ente.

Come già evidenziato per l'esercizio 2017, quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (nel caso di specie negativa) risulta di fatto alimentata da risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi, ovvero al finanziamento generico di investimenti, che vengono distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Come riferito nella sezione I del presente atto, il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2017 positivo pari a 1.057.972,12 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 25.396,20 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato, una quota pari a 17.158,91 euro è stata qualificata come disavanzo ordinario, e una quota pari a 8.237,29 euro è stata qualificata come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", per il cui finanziamento è stato a suo tempo adottato il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, articolato in 29 annualità e una rata costante di 7.306,51 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2018 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 47.454,54 euro, e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 930,78 euro.

Come già ricordato a proposito del 2017, la presenza di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, ancorché in parte conseguente all'applicazione dei principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave, in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria, e richiede l'adozione da parte dell'ente, ai sensi dell'art.148-bis Tuel, di interventi immediati di rimozione o risanamento, al fine di ricondurre il bilancio dell'ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.180.153,73 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 979.360,93 euro, a fondo perdite partecipate per 8.312,96 euro e ad altri accantonamenti per 39.373,80 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 61.521,56 euro) e destinata ad investimenti (per 22.920,38 euro), accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 68.664,10 euro.

L'istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha, tuttavia, evidenziato una diversa quantificazione del risultato di amministrazione di tale esercizio, che si riflette anche sul risultato 2019, in particolare per quello che concerne la

rideterminazione della quota vincolata e della quota destinata ad investimenti, di cui si deve tenere conto in sede di quantificazione delle corrispondenti quote del risultato 2019.

Con l'istruttoria condotta sul rendiconto 2019, è stato inoltre rilevato che una quota di risorse affluite alla gestione di competenza e destinate alla realizzazione di specifici interventi non è stata adeguatamente ricollocata tra le componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Ci si riferisce, in particolare, all'impiego dei proventi da permessi a costruire, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 è disciplinato dall'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale elenca in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi. In sede istruttoria, infatti, l'ente ha attestato che i proventi accertati nella competenza dell'esercizio sono stati pari a 28.441,08 euro, e che sono stati interamente destinati a spese di investimento. In riferimento al loro utilizzo, ha dichiarato che *"I proventi sopra citati sono stati utilizzati per 10.284,00 euro per spese di investimento relative alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, mentre la differenza è stata vincolata nelle poste vincolate del risultato di amministrazione"*. Dall'istruttoria svolta è invece emerso che la quota di avanzo generato da tali proventi, pari a 18.157,08 euro (i.e. 28.441,08 euro di accertamenti al netto di 10.284,00 euro di impegni), non è confluita nelle poste vincolate del risultato di amministrazione, come asserito dall'ente, e pertanto dovranno essere costituiti maggiori vincoli per l'importo sopra citato.

A tale avanzo deve aggiungersi la quota di 762,35 euro derivante da cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate per legge (non compensate dall'equivalente riduzione di residui attivi) che l'ente non ha provveduto a vincolare nel R.A. al termine dell'esercizio.

In conseguenza di quanto sopra esposto e tenuto conto delle rideterminazioni operate nella sezione II del presente atto, la quota dei vincoli di legge del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio deve essere definita in 32.496,61 euro (di cui 13.577,18 euro emersi dal controllo sul rendiconto 2018, 18.157,08 euro quale avanzo della gestione di competenza e 762,35 euro quale avanzo della gestione residui), anziché pari a zero come accertato dall'ente.

Oltre a quanto sopra rilevato, anche la quota vincolata riferita ad "altri vincoli" del risultato di amministrazione è risultata non correttamente determinata. In particolare, oltre alla rideterminazione operata con il controllo effettuato sul rendiconto 2018 (pari a 22.920,38 euro, e di cui è necessario tenere conto nella quantificazione della corrispondente quota del R.A. 2019), dall'istruttoria svolta è emerso che l'ente non ha ricostituito una quota di avanzo derivante dalle gestioni precedenti per un importo pari a 18.480,00 euro, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione della riduzione così operata. Ciò considerato, la quota relativa ad "altri vincoli" del R.A. al termine dell'esercizio deve ritenersi rideterminata in 102.921,94 euro, anziché in 61.521,56 euro approvati dall'ente.

Per quanto riguarda le quote dei vincoli derivanti da mutui e dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la rideterminazione operata con il controllo sul rendiconto 2018 comporta il corrispondente incremento delle quote vincolate nel risultato 2019, rispettivamente in 136,01 euro e in 11.730,58 euro (anziché in 0,00 euro per entrambe le componenti, come approvato dall'ente).

In conseguenza di quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, la quota complessivamente vincolata del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 si ridefinisce in complessivi 147.285,14 euro, in luogo di 61.521,56 euro approvati dall'ente.

Oltre a quanto sopra esposto, in sede istruttoria è emerso che la quota destinata agli investimenti è risultata sottostimata per un importo pari a 31,03 euro, da riferirsi, anche in tal caso, alla mancata apposizione del vincolo relativo all'avanzo derivante dalla gestione residui, per effetto di cancellazioni di residui passivi non compensate da equivalente riduzione di residui attivi. In considerazione di ciò, e tenuto conto delle rideterminazioni operate nella sezione II del presente atto, la quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione deve essere ridefinita in 22.972,58 euro, anziché in 22.920,38 euro approvati dall'ente.

Per quanto complessivamente rappresentato, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 17.151,68 euro, anziché con un avanzo pari a 68.664,10 euro, con una differenza di 85.815,78 euro (determinata nei termini sopra indicati) rispetto al dato accertato dall'ente.

Come già evidenziato per i due esercizi precedenti, quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (nel caso di specie negativa) risulta di fatto alimentata da risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi, ovvero al finanziamento generico di investimenti, che vengono distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Come riferito nella sezione II del presente atto, il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2018 positivo pari a 1.148.244,48 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 48.385,32 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato, una quota pari a 47.454,54 euro è stata qualificata come disavanzo ordinario, e una quota pari a 930,78 euro è stata qualificata come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", per il cui

finanziamento era stato a suo tempo adottato il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, articolato in 29 annualità e una rata costante di 7.306,51 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2019, pari a 17.151,68, deve essere interamente qualificato come disavanzo ordinario di gestione.

Come già ricordato a proposito del 2018, la presenza di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, è da considerarsi grave, in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria, e richiede l'adozione, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, di interventi immediati di rimozione o risanamento, al fine di ricondurre il bilancio dell'ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che danno luogo a pronuncia specifica di accertamento.

In sintesi, è stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata su tutti gli esercizi esaminati e della quota destinata agli investimenti per gli esercizi 2018 e 2019.

Le irregolarità sopra rilevate hanno fatto emergere la presenza di un disavanzo al termine di ciascun esercizio, pari a 25.396,20 euro per il 2017, 48.385,32 euro per il 2018 e 17.151,68 euro per il 2019 (quest'ultimo interamente da qualificare come disavanzo ordinario di gestione).

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, rilevando analiticamente le eventuali irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di tre annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2019, chiedendo l'adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine di tale esercizio.

P.Q.M.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente richiesta di interventi di rimozione o correzione ai sensi dell'art. 148-bis Tuel.

In particolare, in relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto di tutti gli esercizi esaminati, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati.

In relazione alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2019, come innanzi riportato, l'ente dovrà provvedere al relativo finanziamento con gli ordinari strumenti previsti dall'art 188 del Tuel.

Ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della odierna pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023.

Il relatore
Fabio Alpini
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 22 maggio 2023

Il funzionario incaricato
Claudio Felli
(firmato digitalmente)